

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Torre di Mosto è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3824 del 01.12.2000;

Accertato che la Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "norme per il governo del territorio" e più precisamente all'art. 48 comma 1 prevede: ".....Fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il comune non può adottare varianti allo strumento urbanistico generale vigente salvo quelle finalizzate, o comunque strettamente funzionali, alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico,..... con le procedure di cui all'articolo 50, comma 3, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni nonché quelle disciplinate dall'articolo 50, commi da 4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni;...."

Constatato che la legge regionale n. 61/85 all'articolo 50 comma 4 prevede: "..... 4. Sono adottate e approvate dal comune con la procedura prevista ai commi 6 e 7 le varianti parziali che interessano:..... ..f) la realizzazione di opere pubbliche ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, purché dette opere possano essere considerate di modesta entità sulla base degli atti di indirizzo di cui alla lettera d), del comma 1 dell'articolo 120;..." e che la medesima legge prevede all'articolo 120 comma 1, lettera d) prevede: "... 1. La Giunta regionale approva atti di indirizzo relativi a:..... d) criteri per la individuazione delle opere pubbliche di modesta entità previsti dalla lettera f), comma 4, dell'articolo 50;...."

Dato atto che con circolare Regionale n. 1 del 14.01.1999 - Atti d'indirizzo di cui alle lettere a), c), d), f) dell'art.120 della L.R. 27 giugno 1985, n. 61, così come sostituito dall'art. 2 dell L.r. 5 maggio 1998, n.21- vengono identificati i criteri per l'individuazione delle opere pubbliche di modesta entità previste dalla lettera f), comma 4 dell'art. 50 della L.R. .61/85, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 21/98;

Accertata la fattibilità della proposta sotto l'aspetto urbanistico mediante l'applicazione delle facoltà previste dall'art. 50, comma 4 – lettera l) della legge regionale n. 61/1985 che dispone: *4. Sono adottate e approvate dal comune con procedura prevista ai commi 6 e 7 le varianti parziali che interessano: omissis ... l) le modifiche alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio, con esclusione degli indici di edificabilità, delle definizioni e delle modalità di calcolo degli indici e dei parametri urbanistici, nonché delle destinazioni d'uso e delle modalità di attuazione;*

Richiamata altresì la Circolare Regionale 23 giugno 1998, n. 6 "Legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio e disposizioni in materia di basi informative territoriali";

Visto l'articolo 7 della L.R. 4/2015 "Varianti Verdi per la riclassificazione di aree edificabili" riguardante le "richieste di riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili" tramite variante al piano regolatore generale (PRG) con la procedura prevista dai commi 6 e 7 dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni;

Dato atto che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30.06.2016 è stata adottata, con le modalità di cui all'art. 50, commi 6 - 7 della L.R. 61/85 e successive modifiche, la variante parziale al P.R.G, composta dall'elaborato: - Relazione, redatta dal Dott. Buggin Antonio e che la stessa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 01.07.2016 al 16.07.2016;

- entro il termine previsto per la presentazione delle osservazioni sono pervenute al protocollo di questo Comune numero due osservazioni a variante adottata:
 - prot. 4944 del 14.07.2016 ditta Zanetti e Sommariva (allegato A1);
 - prot. 5525 del 05.08.2016 ditta Griggio e Pasquon . (allegato A2);
- Con nota prot. 5579 del 08.08.2016 il Responsabile del 2° Settore ha trasmesso all'Arch. Antonio Buggin le osservazioni pervenute;

Vista la documentazione presentata in atti al prot. 5679 del 11.08.2016 a firma dell'Arch. Antonio Buggin di Padova, in ordine alla valutazione delle osservazioni pervenute che si allega alla presente (allegato B).

Dalle valutazioni effettuate dal professionista incaricato, l'accoglimento delle osservazioni sono da ritenersi in assoluta coerenza con la pianificazione in itinere e non incidono sui criteri informativi dello strumento urbanistico, stravolgendolo o comportandone una significativa e sostanziale alterazione.

E' stato inoltre valutato il rapporto con la programmazione urbanistica in atto e la congruenza localizzativa e dimensionale delle aree da riclassificare. In particolare, l'eventuale riclassificazione delle aree non compromette i diritti edificatori di terzi, né pregiudica l'attuabilità di previsioni di piano, in quanto le aree rimaste edificabili e quelle previste a destinazione d'uso per attrezzature e servizi restano assoggettate al Piano Attuativo di iniziativa pubblica (P.I.P.), sulle quali l'Amministrazione Comunale potrà prevedere un progetto di insieme senza compromettere il futuro assetto del territorio.

Tutto ciò premesso, si propone, l'accoglimento delle osservazioni presentate al prot. n. 4355 del 23.06.2016 e Prot. 5525 del 05.08.2016, prevedendo la modifica della zona da produttiva a Zona Agricola (per le aree degli osservanti) con le modifiche delle relative fasce di rispetto e la rimodulazione del perimetro dell'ambito soggetto a Piano Attuativo "P.I.P."

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 42, del Testo Unico degli Enti Locali (Tuel), approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Attestato che ai sensi dell'art. 48 della legge regionale n. 61/1985 dalla data di adozione delle varianti di cui alla presente deliberazione si applicano le normali misure di salvaguardia fino all'entrata in vigore della variante, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 71;

Verificato inoltre che è stato adempiuto a quanto previsto dal D.L.gs 33/2013;

Acquisiti:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa da parte del Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 147.bis, comma 1, del D.Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 3 del vigente *Regolamento dei controlli interni*, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 11.03.2013;

Dato atto che, in ordine alla presente proposta di deliberazione, il Segretario Generale non ha sollevato alcun rilievo in ordine alla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2° del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Uditi gli interventi, il cui resoconto stenografico sarà allegato al verbale della seduta;

Con voti:
favorevoli:

contrari;
astenuti;
espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di stabilire che le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.
2. Di accogliere l'osservazione presentata in atti al prot. n. 4944 del 14.07.2016 ditte Sommariva e Zanetti secondo la valutazione espressa dall'arch. Antonio Buggin che si allega alla presente per farne parte integrante (allegato B+ allegato C-planimetria).
3. Di accogliere l'osservazione presentata in atti al prot. n. 5525 del 05.08.2016 ditte Griggio e Pasquon secondo la valutazione dell'osservazione redatta dall'arch. Buggin Antonio che si allega alla presente per farne parte integrante (allegato B+ allegato C-planimetria).
4. Di approvare, con le modalità di cui all'art. 50, commi 6 - 7 della L.R. 61/85 e successive modifiche, la variante parziale al P.R.G., come adottata con propria delibera n. 15 del 30/06/2016 ed integrata con le osservazioni accolte ai precedenti punti 2 e 3.
5. Di incaricare il Responsabile del 2^Settore Tecnico Urbanistico di provvedere, per quanto di competenza, agli adempimenti conseguenti all'approvazione della presente variante per come previsto dall'art. 50 comma 6-7 della L.R. 61/85;
6. Di stabilire che, l'efficacia della presente variante determina contestualmente l'efficacia sugli aspetti fiscali del regime tributario delle aree interessate.

^^^^^^^^^^

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Elis Zoppelletto